

Protocollo d'intesa in materia di diritto d'asilo

PREMESSO CHE:

- secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata e per l'Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, è rifugiato chiunque "a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell'opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese";

- l'art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

La Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 1 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all'art. 18 afferma che "il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea";

- il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, ed è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992. Il rifugiato in base a tali convenzioni deve godere dei diritti civili analoghi a quelli dei cittadini del Paese ospitante. Richiedente asilo è quindi la persona che ha lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell'uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata;

- in Italia la presenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, pur storicam significativa, come dimostra il dato di oltre ente modesta, è comunque 21.500 rifugiati al 31 dicembre 2005 (Fonte: UNHCR);

- l'Italia è l'unico tra gli Stati dell'Unione Europea a non aver ancora adottato una legge organica in materia di asilo, sebbene tale diritto sia inserito tra i principi fondamentali della nostra Costituzione come un diritto soggettivo perfetto (art. 10 comma 3);

CONSIDERATO CHE:

- la Legge 189/2002 in materia di immigrazione e asilo, di modifica alla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha istituito, all'art. 32- 1 sexies, il **“Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati”** che di fatto ha capitalizzato l'esperienza realizzata nell'ambito del **Programma Nazionale Asilo (PNA)** e ne ha rinnovato l'approccio organico inserendola in un quadro istituzionale;

- l'art. 32- 1 septies, della suddetta Legge, ha istituito, in particolare, il **Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo**, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria;

- **DLgs. n. 140 del 30 maggio 2005** “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza di richiedenti asilo negli Stati membri”, col quale viene data completezza al “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” di cui sopra;

- la **Legge Regionale 4 marzo 2005 n. 5** “Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”, all'art. 14 si propone, nell'ambito delle proprie competenze, di concorrere alla tutela del diritto d'asilo, supportando prioritariamente gli interventi di protezione posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea;

- la **Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6** “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, all'art. 4, co.2, lett.c) garantisce il diritto d'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato anche a richiedenti asilo e rifugiati;

PRESO ATTO CHE

- in Regione Friuli Venezia Giulia hanno aderito al “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” il **Comune di TRIESTE**, il **Comune di UDINE**, il **Comune di PORDENONE** e l'**Ambito distrettuale di CODROIPO**;

- i Progetti regionali facenti parte del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” costituiscono una positiva sperimentazione in quanto hanno assicurato, dal 2001 ad oggi, accoglienza, tutela e accompagnamento all’integrazione a oltre 700 richiedenti asilo e/o rifugiati tra nuclei familiari, donne sole con minori, singoli, vittime di violenza e tortura;

- i servizi di protezione a richiedenti asilo e rifugiati organizzati in Regione secondo le linee guida ministeriali nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” sono così distribuiti:

- Trieste (45 posti);
- Udine (45 posti);
- Pordenone (25 posti);
- Codroipo (18 posti);

- gli enti attuatori dei progetti, **Consorzio Italiano di Solidarietà ONLUS** e **Caritas Diocesana** per Trieste, **l’Associazione Nuovi Cittadini ONLUS** per Udine e Codroipo, **l’Associazione Nuovi Vicini ONLUS** per Pordenone, in stretto raccordo con i responsabili degli enti titolari, hanno strutturato un sistema territoriale di cura che comprende:

- **l’accoglienza:** oltre all’ospitalità presso gli alloggi autogestiti dai beneficiari, sono previsti il sostegno alla fruizione dei servizi scolastici, di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana e dei diritti/doveri di cittadinanza; l’accompagnamento all’assistenza medico-sanitaria; il sostegno delle spese farmaceutiche e protesiche, salvo autorizzazioni richieste dal Ministero dell’Interno; il sostegno nei percorsi di rimpatrio assistito e la promozione di programmi d’accompagnamento e di reinserimento nei Paesi d’origine;
- **l’integrazione sociale** che prevede il servizio di segretariato sociale in raccordo il Servizio Sociale dei Comuni degli Ambiti distrettuali; il sostegno alla formazione e riqualificazione professionale; il supporto all’integrazione lavorativa, i servizi di accompagnamento all’integrazione abitativa;
- **la tutela** corrispondente al servizio di prima informativa giuridico-amministrativa in merito alla domanda di asilo e di assistenza legale e di tutela legale in relazione con Prefettura, Questura, Commissione Territoriale, nonché al supporto psico-socio-sanitario in collaborazione coi servizi specialistici.

- i programmi di accompagnamento che vengono proposti a ciascun beneficiario dei Progetti si fondano, oltre che su un approccio partecipativo facilitante l'empowerment dei beneficiari, anche sulla valorizzazione della **rete locale**, sia dei servizi che della comunità tanto che sono state codificate "*buone prassi*" in merito all'assistenza sanitaria, alla consulenza legale, all'integrazione lavorativa e abitativa;

RITENUTO:

opportuno e qualificante promuovere un sistema di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati il più possibile diffuso sull'intero territorio regionale, favorendo l'adesione di altri soggetti, istituzionali e non, attualmente esterni al "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati", così da ampliare la disponibilità di accoglienza complessiva ancora assai insufficiente rispetto al bisogno di accoglienza dei richiedenti asilo, e ancor di più nei confronti dei rifugiati e dei titolari di protezione umanitaria per i quali la normativa vigente non garantisce alcun percorso di accoglienza certo;

TUTTO CIO PREMESSO:

1. la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA –Assessorato all'Istruzione, cultura, sport e pace,**
2. l'**Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia;**
3. gli **ENTI LOCALI** titolari dei Progetti territoriali aderenti al "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" ovvero il **Comune di Trieste**, il **Comune di Udine**, il **Comune di Pordenone**, l'**Ambito Distrettuale di Codroipo;**
4. le **ASSOCIAZIONI E GLI ENTI** attuatori dei Progetti territoriali aderenti al "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" e iscritti all'Albo di cui all'art. 10 della L.R. n. 5/2005, aventi tra le proprie finalità l'accoglienza e la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, ovvero l'**Associazione Nuovi Cittadini ONLUS**, l'**Associazione Nuovi Vicini ONLUS**, la **Caristas Diocesana di Trieste** e il **Consorzio Italiano di Solidarietà ONLUS;**

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE

ART. 1 IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo d'Intesa, le parti, ognuna per le proprie specifiche competenze e nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, si impegnano a:

1.1 CONSOLIDARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA REGIONALE rivolto ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti sul territorio regionale.

In particolare gli Enti sopra descritti intendono operare per raggiungere i seguenti obiettivi:

- rafforzare gli interventi di accoglienza, di protezione sociale e tutela legale, di integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati realizzati a livello regionale dai Comuni e dalle Associazioni aderenti allo "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati";
- favorire livelli omogenei di intervento per ciò che attiene l'erogazione dell'accoglienza, dell'informazione e dell'assistenza legale e dei percorsi di integrazione sociale, abitativa e lavorativa dei beneficiari dei programmi di protezione;
- promuovere un sistema di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo, rifugiati e protetti umanitari il più possibile diffuso sull'intero territorio regionale;
- favorire la strutturazione di un monitoraggio regionale circa le presenze e le condizioni di protezione ed accoglienza ed inserimento dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei protetti umanitari presenti sul territorio regionale;
- promuovere in modo coordinato iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema del diritto d'asilo;
- promuovere in modo coordinato momenti di formazione degli operatori sociali e socio-sanitari pubblici e privati;

1.2 individuare modalità operative per il coordinamento degli interventi sull'asilo attraverso l'istituzione di un **TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE SULL'ASILO** che si riunirà almeno trimestralmente presso l'Assessorato competente in materia di Immigrazione e che avrà compiti di:

1.2.1 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, attraverso:

- la formulazione di **pareri e proposte** per la programmazione degli interventi regionali in materia di asilo previsti dal "Piano regionale sull'immigrazione" di cui all'art. 14 della Legge Regionale 5/2005, volti al rafforzamento e alla diffusione del sistema di accoglienza regionale;

- la definizione, in accordo con le Prefetture-UTG e il “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, di **protocolli operativi** finalizzati a garantire un **ampliamento** della capacità di accoglienza realizzata presso i programmi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituiti ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. 189/04, con particolare riferimento agli interventi di tutela dei soggetti vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, le persone vittime di tortura e/o di altre forme di violenza, le donne sole e gli anziani;

1.2.2 RIFERIMENTO E CONFRONTO PER LA DIFFUSIONE E LO SCAMBIO DI “BUONE PRASSI” realizzate dai singoli Progetti;

1.2.3 MONITORAGGIO, attraverso:

- la **verifica quali-quantitativa** della presenza sul territorio regionale di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permessi umanitari, nonché degli interventi a loro diretti; in questo senso, l'**Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio** di cui all'art. 7 della L.R. 5/2005 “Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”, si raccorda con l'ANCI, al quale la L. 189/2002 affida a livello nazionale il servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli Enti Locali aderenti al “Sistema di protezione”, al fine di definire annualmente un rapporto regionale sulle presenze e sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- la verifica circa le modalità effettive con cui si esercita il diritto di asilo in Friuli Venezia Giulia, acquisendo ogni elemento utile per permettere alla Regione di programmare gli interventi per il superamento di situazioni problematiche o negative anche attivando iniziative di tutela legale (raccolta di casi, segnalazioni ed informazioni con particolare riferimento alla fase di richiesta d'asilo e di prima concessione del permesso di soggiorno; monitoraggio della fase successiva all'ottenimento dello status, relativamente all'effettiva integrazione sociale del rifugiato o del titolare di permesso di protezione per motivi umanitari);

1.2.4 SENSIBILIZZAZIONE, attraverso la progettazione di interventi informativi per sensibilizzare i cittadini sui temi del diritto d'asilo e della profuganza e di iniziative condivise per celebrare sul territorio regionale la “Giornata mondiale del Rifugiato”;

1.2.5 FORMAZIONE OPERATORI attraverso la proposta di moduli formativi e di aggiornamento sulla normativa vigente nazionale e comunitaria, sulle problematiche specifiche dei richiedenti asilo e dei loro paesi di origine, sulla rete dei servizi pubblici e del privato sociale attivi nel territorio, volti ad accrescere e rafforzare le competenze degli operatori delle Amministrazioni pubbliche (compreso il personale di Questure e Prefetture) e del Terzo settore che nel territorio regionale, a vario titolo per tipo di funzioni e servizi resi, svolgono un ruolo chiave nel processo di accoglienza ed integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e protetti umanitari.

ART. 2 COOPERAZIONE DECENTRATA

In attuazione dei principi della L.R. 30.10.2000 n. 19 “Interventi per la promozione a livello regionale e locale dell’attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e della L.R. 5/2005 “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”, le parti concordano sull’opportunità di avviare, ove possibile, esperienze di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata con i paesi d’origine dei rifugiati, con particolare riguardo ai rapporti con Amministrazioni locali, O.N.G. e soggetti associativi di tutela dei diritti umani.

ART. 3 IMPEGNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna:

- a valorizzare, anche con risorse finanziarie *ad hoc*, i progetti di accoglienza, protezione ed integrazione, rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, che vengono realizzati sul territorio regionale nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”;
- a verificare la possibilità di **partecipazione a bandi e programmi europei in materia di asilo**, anche al fine di reperire e mobilitare ulteriori risorse finanziarie per l’attuazione delle azioni previste dal presente protocollo;
- a realizzare **provvedimenti amministrativi e legislativi** al fine di attuare azioni concertate ed integrate indirizzate all’inserimento socio – lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi umanitari;
- ad avviare, d’intesa con la Amministrazioni e gli Enti/Associazioni firmatari il presente Protocollo, iniziative di confronto con le **Questure e Prefetture-UTG** per garantire un regolare scambio informativo, un reale esercizio del diritto di asilo e la definizione di procedure certe, con l’obiettivo di giungere a modalità di comportamento il più possibile uniformi su tutto il territorio regionale;

- a definire con gli opportuni atti amministrativi, i rapporti di collaborazione con i soggetti firmatari il Protocollo al fine di dare attuazione agli interventi di cui al presente Protocollo.

ART. 4 VALIDITÀ

Il presente Protocollo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo.

Il Protocollo potrà subire modifiche e/o integrazioni in relazione alle possibili variazioni relative alla normativa in materia di immigrazione e asilo, sia internazionale che nazionale o regionale.

Il presente Protocollo è aperto all'adesione di altri Enti locali e altri Associazioni/Enti del Terzo settore iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 10 della L.R. n. 5/2005, anche non aderenti allo "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati", che intendano avviare sul territorio iniziative di sostegno in favore di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi umanitari.

ART. 5 VALUTAZIONE

I soggetti firmatari del presente Protocollo, al fine di monitorare e di verificare l'efficacia del presente documento, si impegnano a incontrarsi periodicamente e garantiscono il trasferimento dei dati e delle informazioni utili alla valutazione finale dell'intesa.

Udine, li 11 Giugno 2007

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Per l'ANCI del Friuli Venezia Giulia

Per il COMUNE di TRIESTE

Per il COMUNE di UDINE

Per il COMUNE di PORDENONE

Per l'AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO

Per l'Associazione NUOVI CITTADINI ONLUS

Per l'Associazione NUOVI VICINI ONLUS

Per la CARITAS DIOCESANA di TRIESTE

Per il Consorzio Italiano di Solidarietà ONLUS

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE